



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n.356/2024

Il Consiglio, nella seduta del 27.02.2024, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Giulio Corsini;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i.;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 - «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;

Vista la Risoluzione n. 3/2005 che disciplina i criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina di giudice, Vice presidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali;

Vista la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interPELLI e nei concorsi interni;

Richiamata la delibera consiliare n. 276 del 28.2.2023 con cui è stato approvato il bando di concorso n. 19/2023 riservato ai componenti in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado per la copertura del posto vacante di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento;

Richiamata la delibera consiliare n. 946 del giorno 11.7.2023 con cui è stata approvata la graduatoria unica del concorso per la copertura di n. 1 posto di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento;

Richiamata la delibera consiliare n. 1080 del 12.9.2023 con cui è stato nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento il Dott. Roberto Proietti, nato il 4.9.1963,

con punti pari a 44.50;

Richiamata la delibera consiliare n. 1084 del 12.9.2023 con cui è stato rettificato il punteggio attribuito al Dott. Alberto Rizzo, nato il 18.12.1952, e conseguentemente rettificata la graduatoria già precedentemente approvata con delibera n. 946 del giorno 11.7.2023;

Vista la dichiarazione di rinuncia all'incarico per il quale è stato nominato, di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento, presentata dal Dott. Roberto Proietti in data 21.01.2024 ed acquisita al protocollo n. 616 in data 22.1.2024;

Richiamata la delibera consiliare n. 147 del 31.1.2024 con cui, conseguentemente alla suddetta rinuncia, è stata revocata la delibera consiliare n. 1080 del 12.9.2023, con cui il Dott. Roberto Proietti è stato nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento, ed è stato disposto lo scorrimento della graduatoria unica del bando n. 19/2023 (Presidente di Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento), come da ultimo rettificata con delibera n. 1084 del 12.9.2023, a favore del primo candidato successivo ivi utilmente collocato alla posizione n. 12, con punti 22,50, Dott. Giuseppe Fichera, nato il 18.6.1971;

Vista l'istanza, presentata in data 7.2.2024 ed acquisita al protocollo in pari data al n. 1318, con la quale il dott. Massimo Chirieleison ha chiesto *“la revoca dell'intera Delibera n. 147/2024 /IV, procedendo a rinnovare ex novo la procedura concorsuale per il posto di Presidente di Commissione della CGT II GRADO TRENTO, in modo tale da favorire la più ampia partecipazione di tutti i magistrati interessati alla procedura”* ritenendo illegittimo l'iter seguito per la nomina del Dott. Roberto Proietti, secondo quanto disciplinato dall'art. 9 del bando;

Richiamato l'art. 9, co. 1 e 2, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e s.m.i che recita:

- 1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.*
- 2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 relative alle nomine successive alla prima, sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.*

Richiamato l'art. 11, co. 4-ter, lettera b), del D.Lgs 31.12.1992 n. 545 e s.m.i che recita quanto segue: *“alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti”*.

Richiamato l'art. 12, co. 1, del D.Lgs 31.12.1992 n. 545 e s.m.i che, disciplinando la **decadenza dall'incarico alla lettera d)** dispone: *“decadono dall'incarico i componenti delle corti di giustizia*

tributaria di primo e secondo grado i quali omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina”;

Richiamato l'art. 9, co. 1 e 3, del bando n. 19/2023, approvato con delibera n. **276 del 28.2.2023**, in cui si dispone quanto segue:

*“Il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà comunicare, pena l'esclusione dall'intera procedura concorsuale, l'accettazione o la rinuncia all'incarico per il quale è risultato vincitore entro **il termine perentorio di sette giorni liberi** dalla data di ricezione della delibera di approvazione della graduatoria inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione.*

*L'accettazione dell'incarico determina la **decadenza automatica** del candidato dalle **ulteriori procedure concorsuali a cui avesse eventualmente partecipato**”.*

Considerato che il Dott. Roberto Proietti in data 28.7.2023, nel rispetto dei termini previsti dal Bando di concorso, ha dichiarato la disponibilità ad assumere l'incarico per il quale è risultato vincitore (D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i.: art. 9, co. 1 e 2, art. 11, co. 4 -ter; Bando n. 19/2023 art. 9, co. 1 e 3), depositando la dichiarazione di accettazione ad essere nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento – dichiarando il possesso dei prescritti requisiti;

Considerato che il Dott. Roberto Proietti ha rinunciato all'incarico per il quale era risultato vincitore successivamente alla nomina approvata con Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1080 del 12.9.2023;

Atteso che, come si evince implicitamente dalla lettura del richiamato art. 12, co. 1, lettera d), del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e s.m.i. il giudice può rinunciare all'incarico per il quale è stato nominato fino alla data di assunzione dell'incarico, ovvero decade automaticamente dallo stesso se, anziché rinunciarvi espressamente, omette di assumere servizio entro i termini di legge;

Rilevato che, peraltro, fra l'atto di nomina e l'assunzione dell'incarico possono anche intervenire tutte le ulteriori cause di decadenza contemplate dall'art. 12, co. 1, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e s.m.i, senza che ciò infici la regolarità del procedimento amministrativo di nomina;

Ritenuto conseguentemente che il concorrente regolarmente nominato a seguito di manifestata disponibilità ai sensi dell'articolo 9 co. 1 e 11, co. 4 *ter*, lettera b), del D.Lgs. 31.12.1992, n. 545 e s.m.i., può rinunciare all'incarico per il quale è stato nominato fino alla data di assunzione del servizio (art. 12, co. 1, lettera d) D.Lgs n. 545/1992 e s.m.i), ovvero può decadere dall'incarico per le altre cause normativamente contemplate;

Posto che rientra nell'alveo del potere strettamente discrezionale della Pubblica Amministrazione procedere all'occupazione della vacanza di un posto tramite scorrimento di una graduatoria ancora valida o tramite indizione di un nuovo concorso;

Preso atto inoltre che i concorrenti collocati nella graduatoria unica del bando di concorso in oggetto, in posizione successiva al Dott. Roberto Proietti, dalla posizione n. 5 alla posizione n. 11, hanno accettato altri incarichi di Presidente di Corte di Giustizia Tributaria, ivi incluso il Dott. Massimo Chirieleison, il quale in data 7.9.2023, ha accettato la nomina per l'incarico di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania, **decadendo dalle altre procedure concorsuali partecipate, ivi incluso il bando n. 19/2023, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, co. 3, del bando stesso;**

Considerato che gli stessi concorrenti sopra richiamati sono stati nominati con regolare D.M. ed hanno assunto servizio nelle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, ivi incluso il Dott. Massimo Chirieleison il quale, nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania con D.M. del 16.10.2023, ha assunto servizio nella suddetta Corte il giorno 14.11.2023;

Ritenuto, per tutto quanto sopra premesso, che l'operato del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sia conforme alla vigente disciplina normativa di primo e secondo grado, e pertanto non accoglibile l'istanza presentata dal dott. Massimo Chirieleison;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

di rigettare l'istanza del dott. Massimo Chirieleison, presentata in data 07.02.2024 ed acquisita in pari data al protocollo n. 1318, con la quale ha chiesto *"la revoca dell'intera Delibera n. 147/2024/IV, procedendo a rinnovare ex novo la procedura concorsuale per il posto di Presidente di Commissione della CGT II GRADO TRENTO, in modo tale da favorire la più ampia partecipazione di tutti i magistrati interessati alla procedura"*, essendo il procedimento amministrativo seguito dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria conforme alla vigente disciplina normativa e regolamentare.

DISPONE

- Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione *"PUBBLICITÀ LEGALE"* e nella sezione *"CONCORSI"*.
- L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione della delibera, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 1304/2018 e s.m.i., e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione *"REGOLAMENTI"*. Sono presenti gli appositi moduli nella sezione *"OPERAZIONE TRASPARENZA"*.
- Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione della presente delibera sul sito istituzionale di questo Consiglio.
- La trasmissione della presente delibera:
 - a. al Dipartimento della Giustizia Tributaria - Direzione della Giustizia tributaria;
 - b. all'interessato;

**La Presidente
Firmatario1**